RegioneLombardia
Sistemi Verdi e Paesaggio

SERVIZIO VOLONTARIO G.E.V. LOMBARDIA VIGILANZA ECOLOGICA

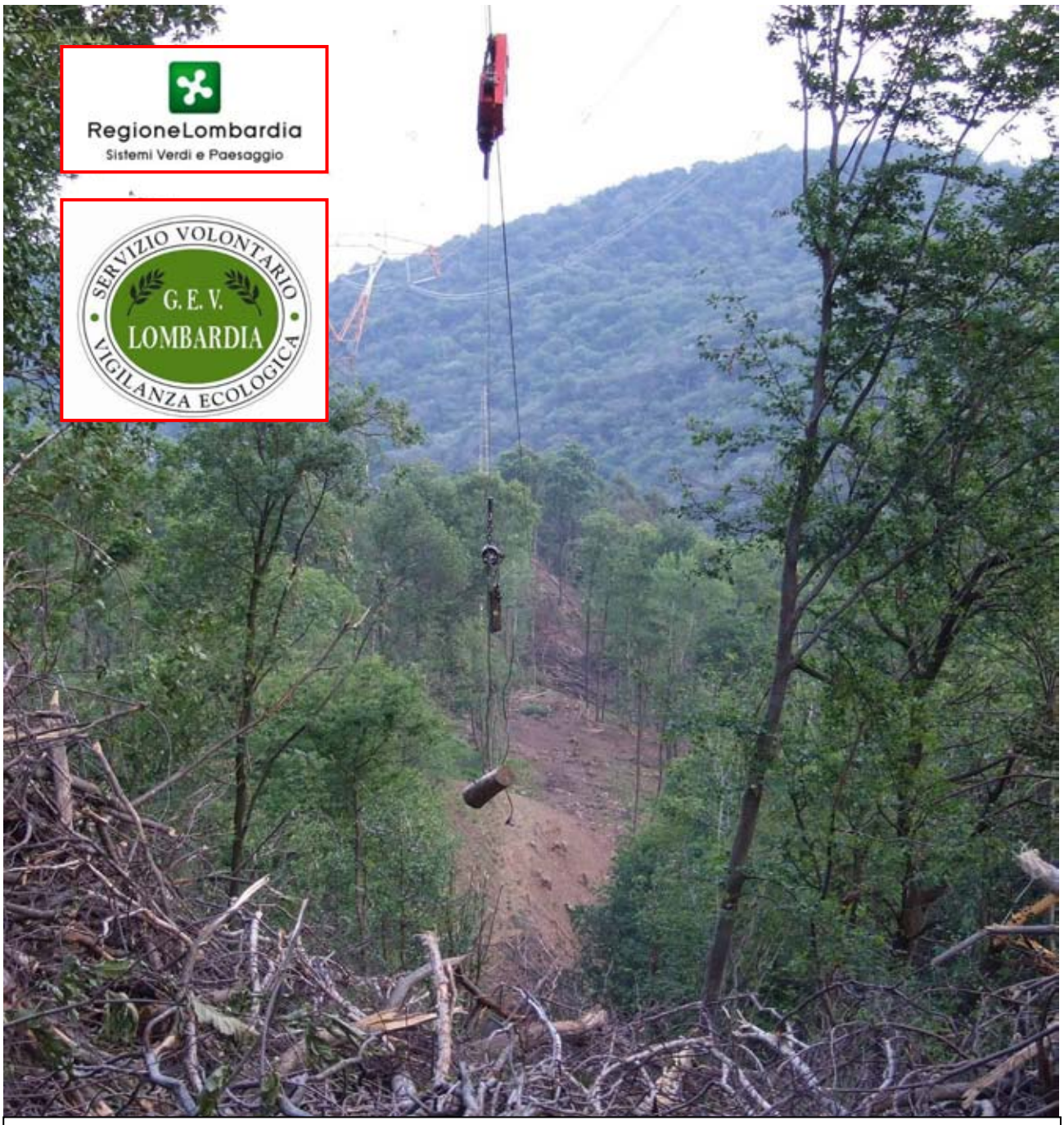

Indicazioni pratiche per i controlli sugli impianti a fune in Regione Lombardia

---

1ª edizione - luglio 2011

Avvertenza importante

Questa dispensa è stata pensata in primo luogo per le Guardie Ecologiche Volontarie, ma è destinata sicuramente a tutti i soggetti ai quali l'art. 61 comma 1 della l.r. 31/2008 assegna funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del titolo IV "Disposizioni sulle superfici e sull'economia forestali", ossia il corpo forestale regionale, il corpo forestale dello Stato, le guardie dei parchi regionali, le guardie boschive comunali e gli agenti della polizia locale.

Regione Lombardia
Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio
Unità Organizzativa Sistemi Verdi e Foreste
Struttura Foreste
Piazza Città di Lombardia, 1; 20124 Milano
fax 02.67.65.26.69

foreste@regione.lombardia.it
sistemi_verdi_paesaggio@pec.regione.lombardia.it

Testi e disegni sulle foto: Roberto Tonetti - roberto_tonetti@regione.lombardia.it

Prima edizione, luglio 2011

Si ringraziano per i suggerimenti forniti o per le fotografie: Edoardo Franzetti (Parco Regionale Campo dei Fiori), Nicola Gavazzi (Lombardia Informatica S.p.a), Amedeo Gelpi (Comunità montana Triangolo Lariano), Alberto Guzzi (Dottore Forestale), Cinzia Leusciatti (Comunità montana Valtellina di Sondrio), Osvaldo Mussini (GEV Comunità montana Piambello), Paolo Panteghini (Comunità montana di Valle Camonica), Massimo Pizzatti Casaccia (Libero professionista), Matteo Pozzi (Libero professionista), Luciano Rossetti (E.N.A.C. di Milano - Malpensa), Tiziana Stangoni (Parco Regionale Orobie Valtellinesi), Raffaele Tomaino (Regione Lombardia), Giulio Zanetti (Associazione Regionale Imprese Boschive di Lombardia e Comunità montana Valsassina).

Foto di copertina: impianto a fune (gru a cavo) in Comunità montana del Piambello. Foto di Osvaldo Mussini

Presentazione

In Lombardia **619 mila ettari**, pari al 25,9% del territorio regionale, sono coperti da boschi. Circa l'80% dei boschi lombardi, pari a 492 mila ettari, si trovano in montagna: Alpi, Prealpi e Appennini.

Ogni anno imprese agricole e forestali, enti pubblici, privati cittadini presentano circa 23.000 richieste di taglio colturale del bosco: si tratta di taglio di piante per produrre legname, che possono essere eseguite senza autorizzazione paesaggistica, in quanto non comportano il cambio di destinazione d'uso del terreno da bosco ad altro uso del suolo (es. strade, edifici, terreni agricoli).

L'accrescimento annuale del bosco, che rappresenta l'interesse prodotto ogni anno dal capitale legnoso, ammonta a oltre 3 milioni di metri cubi, dei quali solo il 18% viene richiesto ogni anno al taglio. Potremmo in altre parole quintuplicare la legna che viene tagliata ogni anno nei boschi lombardi senza impedire al bosco di continuare a crescere in termini di massa presente.

I dati di Regione Lombardia evidenziano che la colonna portante della selvicoltura è rappresentata dalle piccole utilizzazioni per uso energetico e per paleria effettuate nei boschi cedui da piccoli proprietari o da piccole imprese; tuttavia non meno importanti sono le circa 200 imprese boschive con oltre 500 addetti e i 24 consorzi forestali (associazioni di proprietari boschivi e di altri soggetti della filiera legno) che gestiscono 107.000 ettari e danno lavoro a 400 persone.

Alessandro Colucci

Assessore ai Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia

Per rendere un taglio colturale economico ed evitare nello stesso tempo sensibili danni al suolo e all'ambiente forestale è necessario individuare un sistema semplice ed economico di trasporto. In altre realtà forestali si usano, ad esempio, i corsi d'acqua per il trasporto di tronchi, ma ciò è impossibile nel nostro territorio a causa dell'orografia. Sulle montagne europee un sistema economico ed ecologico è quindi rappresentato dal trasporto "aereo", ossia attraverso funi metalliche appese (impianti a fune). In questo modo è possibile esboscare tronchi o alberi interi, portandoli fino a piazzole lungo strade camionabili, dove vengono lavorati spesso con l'aiuto di grandi macchine operatrici, che abbattono fortemente i costi di depezzatura ed allestimento. Inoltre, i tronchi possono essere allontanati senza essere trascinati sul suolo e senza causare danni a flora e fauna del sottobosco.

Tuttavia, è evidente che gli impianti a fune non adeguatamente segnalati o posti in luoghi non idonei possono costituire un grave pericolo: in particolare per gli elicotteri, il cui uso in questi ultimi anni è fortemente aumentato per le più svariate esigenze, dalla protezione civile al trasporto di animali o merci. Finora purtroppo molti sono stati gli impianti a fune installati abusivamente e non sono purtroppo mancati gli incidenti mortali causati da funi non segnalate.

Al fine di rendere questi impianti più sicuri, Regione Lombardia ha semplificato le procedure burocratiche di competenza regionale e progettato la realizzazione di un sistema informativo articolato, il SITAB, che permette un veloce inserimento degli impianti a fune, la cui ubicazione può essere così immediatamente visualizzata, tramite il Geoportale della Lombardia, da chiunque ne abbia bisogno. Un sistema informativo che è stato recentemente premiato dal ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta nell'ambito del "*Forum Qualità della Pubblica Amministrazione – Premio Meno carta, più valore*".

In questo quadro articolato e complesso risulta di fondamentale importanza il ruolo di 'accompagnamento' e di guida delle Guardie Ecologiche Volontarie e, più in generale, di tutti coloro i quali svolgono funzioni di vigilanza. Da un lato per un'opera di sensibilizzazione verso chi taglia la legna, sottolineando l'importanza di seguire le nuove procedure informatiche, dall'altro per intervenire nei confronti di chi non rispetta le norme, definite a tutela della pubblica incolumità.

Anche questa normativa, molto tecnica e per 'addetti ai lavori' , va comunque ricompresa in una politica più generale che vede i Sistemi verdi e Paesaggio svolgere un ruolo di coordinamento, tutela e promozione del nostro cuore verde di Lombardia.

Indice

Presentazione....3
Indice....4
1) Gru a cavo e palorci....5
2) La normativa regionale e i controlli....9
3) Accenni alla normativa statale....9
3.1) Normativa civile....9
3.2) Normativa militare....10
4) Dieci cose che può fare una Guardia Ecologica Volontaria....10
4.1) Controllare la presenza di richiesta di installazione....11
4.2) Controllare la presenza di autorizzazione....13
4.3) Controllare la presenza di permesso da parte dei proprietari....13
4.4) Il percorso dell'impianto a fune corrisponde al vero?....13
4.5) Verificare che sia presente il profilo dell'impianto....14
4.6) Verificare che il percorso della fune non attraversi strade a transito ordinario....14
4.7) Verificare la presenza di segnaletica....15
4.8) Verificare la presenza di assicurazione....16
4.9) Verificare la dimensione massima dei "varchi" e la distanza fra di essi....16
4.10) Verificare l'assenza di danni al bosco....18
5) Procedura informatizzata di taglio bosco (SITAB)....20
6) Il visualizzatore dei dati SITAB nel Geoportale....23
7) La sicurezza degli operatori....24
8) Sanzioni, divieti di prosecuzione delle attività e sequestro cautelare....25
8.1) Ammontare delle sanzioni....25
8.2) Divieti di prosecuzione delle attività e sanzione da applicare....25
8.3) Sequestro cautelare....26
9) La croce del boscaiolo....27
10) Esempio di profilo di un impianto a fune (gru a cavo)....28

Indicazioni pratiche per i controlli sugli impianti a fune in Regione Lombardia

1) Gru a cavo e palorci

Il "**filo a sbalzo"** o "**palorcio"** è una linea monofune (insomma, un solo filo teso) per la movimentazione di carichi a gravità, cioè a caduta libera. I palorci sono installati spesso da piccole ditte di boscaioli, agricoltori o addirittura da singoli tagliatori occasionali.

La "**gru a cavo**" o "**blonden"** è una infrastruttura più complessa e costosa, di conseguenza è acquistata normalmente solo da imprese boschive con personale qualificato. Sono vere e proprie **teleferiche** costituite da almeno due funi di acciaio, una portante e una che traina un carrello, che serve per agganciare e trasportare il legname. La fune trainante è messa in movimento da un argano, che permette al carrello di bloccarsi in qualsiasi punto della linea e qui di agganciare e sollevare il carico, per poi trasportarlo verso valle o verso monte.

In parole semplici, una "gru a cavo" è azionata da un motore ed è in grado di trasportare i tronchi dal basso verso l'alto o viceversa, mentre in un palorcio i tronchi sono sempre trasportati grazie alla forza di gravità dall'alto verso il basso.

Nel taglio colturale del bosco le piante sono tagliate con precisi criteri al fine di ricavare legname per la collettività ma anche e soprattutto per permettere al bosco di rigenerarsi grazie alla nascita di nuove piantine (= "rinnovazione"). Nella foto, rinnovazione di abete rosso in un taglio a buche in Valle Brembana. (foto Roberto Tonetti)

Argano a torretta in Valvarrone. (foto Roberto Tonetti)

Trasporto di tronchi con "gru a cavo" in Valtellina. Quello rosso è un argano a torretta. Si notino i due cavi, una traente e uno che porta il "carrello" giallo, che aggancia i tronchi, portandoli da valle a monte.. (foto Tiziana Stangoni)

Palorcio (filo a sbalzo) per il trasporto di legname in Alto Adige. Si tratta di un semplice filo teso, spesso di difficile individuazione e pertanto molto pericoloso se non adeguatamente segnalato (foto Roberto Tonetti)

Teleferica (gru a cavo) per l'esbosco del legname in Val Brembana. La struttura in verde è un argano a torretta, fra i più alti che circolano sull'arco alpino. L'azienda l'ha acquistata grazie ai finanziamenti europei del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia di Trento (foto Roberto Tonetti)

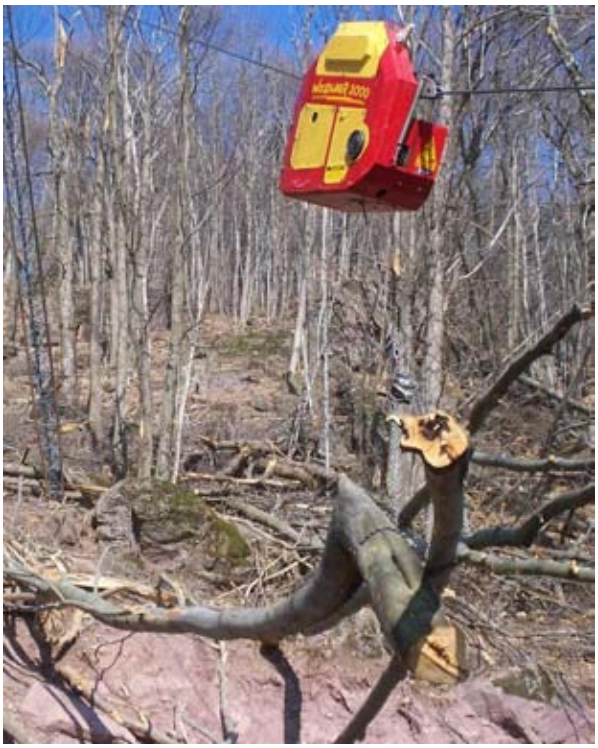

Carrello autotraslante per il trasporto di tronchi in "gru a cavo" in Valsassina. Si noti che il carrello, appoggiato al cavo portante e mosso dal cavo, aggancia i tronchi e li trasporta sia verso monte che verso valle, a scelta dell'operatore, che utilizza un telecomando da terra. (foto Roberto Tonetti)

Argano. Permette di arrotolare e srotolare il cavo e quindi il carrello che trasporta i tronchi. Valvarrone. (foto Roberto Tonetti)

Trasporto di tronchi con teleferica (gru a cavo) per l'esbosco di legname già depezzato. Si noti il carrello. (foto Giulio Zanetti)

Punto di arrivo di legname già depezzato. Esso è depositato in una piazzola. (foto Giulio Zanetti)

Quando il legname viene esboscato in tronchi interi e coi rami, è trasportato in un piazzale ove si procede alla sramatura e al depezzamento con apposite macchine, chiamate genericamente "processori". Valvarrone. (foto Roberto Tonetti)

2) La normativa regionale e i controlli

Tutti gli impianti a fune devono essere "autorizzati" con le stesse procedure del taglio colturale del bosco a cui l'impianto a fune si riferisce.

Fra il 2010 e il 2011 Regione Lombardia ha modificato la normativa sui permessi per l'installazione degli impianti a fune. Fino al febbraio 2010, infatti, l'installazione di fili a sbalzo e di gru a cavo era soggetta ad autorizzazione del sindaco dei comuni interessati. Accadeva che l'autorizzazione non era legata al permesso di taglio e poteva capitare che uno dei due fosse autorizzato e l'altro no. Inoltre, costringeva l'impresa a interfacciarsi con due differenti enti per quello che è, in definitiva, un unico intervento.

Aggiungiamo che tutto l'iter autorizzativo era gestito su carta e pertanto Regione Lombardia non disponeva di una banca dati cartografica con gli impianti a fune. La mancanza era grave se si tiene presente che queste strutture, se non opportunamente identificate, possono costituire un grave pericolo, in particolare per gli elicotteri e per i mezzi antincendio boschivi. Appare pertanto evidente la necessità di conoscere dove e quando sono installate queste strutture.

Vogliamo infatti sottolineare come la parte più importante dei controlli sia proprio verificare se gli impianti a fune siano inseriti nei sistemi informativi di Regione Lombardia (SITAB e Geoportale), perché questo permette alle autorità per la sicurezza dei voli di prendere visione dei dati degli impianti esistenti. Queste irregolarità si rilevano più frequentemente con i palorci che con le gru a cavo.

La l.r. 31/2008 ha previsto dunque che "*L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta alle procedure di assenso previste per le attività selvicolturali dall'articolo 50, comma 7, da comunicare al Corpo forestale regionale e dello Stato*". In altre parole, per installare un impianto a fune è necessario seguire le stesse procedure e fare riferimento allo stesso ente che si occupa di taglio del bosco. Il taglio e l'installazione dell'impianto a fune possono così essere valutati insieme da un unico ente.

Riferimenti normativi regionali: art. 59, comma 7 della l.r. 31/2008 e s.m.i.; art. 73[1] e 74 del r.r. 5/2007 e s.m.i.; decreto 1556/2011 e s.m.i.; circolare n. 8 del 26 luglio 2011.

3) Accenni alla normativa statale

Esistono ovviamente anche normative statali[2] sull'installazione degli impianti a fune, ma qui non se ne tratta, se non in maniera molto fugace e senza alcuna pretesa di esaustività, anche perché tale normativa esula dalle competenze delle GEV.

In estrema sintesi, esiste una normativa civile, piuttosto chiara, e una militare, più articolata e complessa.

Comunque, in tutti i casi in cui sia necessario acquisire autorizzazioni, permessi, nulla osta o altre forme di assenso in base alla normativa statale (legate sia alla normativa civile che militare), è necessario che l'interessato l'acquisisca prima di inserire la richiesta regionale attraverso il sistema informativo di Regione Lombardia "SITAB".

In questi casi, gli enti impartiscono particolari disposizioni per la segnaletica, che sono in genere più severe di quelle previste dalla normativa regionale.

3.1) Normativa civile

Fra la normativa statale civile ci risulta fondamentale l'art. 709 del "Codice della navigazione ", che prevede

[1] Puoi scaricare il testo coordinato e vigente di tutte le leggi e i regolamenti regionali dal sito del Consiglio regionale della Lombardia all'indirizzo http://www.consiglio.regione.lombardia.it nella sezione "banca dati leggi regionali", accessibile anche direttamente all'indirizzo http://www.consiglionline.lombardia.it/normelombardia

[2] La normativa statale italiana può essere scaricata dal sito http://www.normattiva.it/ La normativa dell'Unione Europea può essere scaricata dal sito http://eur-lex.europa.eu

la necessità di acquisire uno specifico "nulla-osta". La normativa infatti stabilisce in sintesi che:

- tutto ciò che interferisce con le "superfici di delimitazione ostacoli aeroportuali" (in pratica, aree di rispetto degli aeroporti) definite dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito "ENAC") nel "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" debba essere considerato come ostacolo alla navigazione e, pertanto, subordinato all'autorizzazione dell'ENAC;
- sulla base di quanto riportato nel citato regolamento, sono definiti "ostacoli" anche quegli oggetti che, pur trovandosi al di fuori delle citate superfici, risultino avere un'altezza sul livello del terreno superiore o uguale a 100 metri o a 45 metri sull'acqua.

Le "superfici di delimitazione ostacoli aeroportuali" (ossia, aree di rispetto degli aeroporti) raggiungono attualmente (febbraio 2011) una fascia:

- fino a 2,7 km dagli aeroporti di Alzate, Calcinate, Cremona, Valbrembo, Varese e Vergiate;
- fino a 3,6 km dagli aeroporti di Bresso e Como;
- fino a 15 km dagli aeroporti di Malpensa, Milano Linate, Orio al Serio e Brescia Montichiari.

Pertanto, prima di inserire la richiesta nel SITAB, l'interessato deve ottenere il preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 709 del codice della navigazione, per tutti gli impianti a fune che si trovano, anche solo in parte:

- all'interno delle "superfici di delimitazione ostacoli aeroportuali" (ossia, aree di rispetto degli aeroporti) come sopra definite e che sporgono, in tutto o in parte, dalle chiome della vegetazione;
- a una distanza dagli aeroporti maggiore da quella indicata nei punti precedenti, ma con altezza (distanza dal suolo del cavo portante o fune di guardia, quale dei due più penalizzante) sul livello del terreno superiore o uguale a 100 metri o a 45 metri sull'acqua.

In questo caso, l'interessato deve quindi inviare apposita richiesta alle competenti autorità aeronautiche:

- Ente nazionale aviazione civile ENAC, Direzione Operatività (indirizzo attuale: via di Villa Ricotti, 42; 00161 Roma, fax 06.44.59.64.93, PEC: direzione.generale@postacert.enac.gov.it , sito internet http://www.enac.gov.it);
- Ente nazionale aviazione civile ENAC, Direzione operazioni di Milano, (indirizzo attuale: via Caldera, 21; 20153 Milano, fax 02.48.27.82.00, PEC: operazioni.milano@postacert.enac.gov.it);
- Ente Nazionale di Assistenza al Volo ENAV S.p.A., Area Operativa, Funzione Progettazione Spazi Aerei (indirizzo attuale: via Salaria 716, 00138 Roma, fax: 06.81.66.27.41). Per ENAV l'istanza potrà essere inoltrata utilizzando il modello informatizzato disponibile sul sito http://www.enav.it nell'applicativo "Valutazione potenziali ostacoli" seguendo le istruzioni ivi riportate;
- Aeronautica Militare, C.I.G.A., Servizio Spazi Aerei e Procedure (indirizzo attuale: Aeroporto Pratica di Mare, 00040 Roma, fax 06.91.29.24.57).

L'autorizzazione è formalmente rilasciata da ENAC, che si avvale degli altri enti sopra richiamati. Appare opportuno che le GEV verifichino se l'impianto a fune sia provvisto dell'autorizzazione dell'ENAC e, in mancanza, segnalare immediatamente all'ente forestale di riferimento, che a sua volta provvederà ad informare l'ufficio ENAC di Milano.

3.2) Normativa militare

La normativa militare è invece più complessa e articolate. Ci risulta sia attualmente regolata da una molteplicità di norme, fra le quali citiamo gli articoli 707, 709, 710 e 711 del Codice dell'Aeronautica, dalle l. 898/1976, d.lgs. 66/2010 e dall'art. 229 del dPR 90/2010. Si tratta di normative che riguardano non solo la sicurezza del volo aereo, ma anche la gestione delle servitù militari e dei sedimi militari.

Vista l'articolazione e la complessità della normativa, ci asteniamo dal fornire indicazioni di dettaglio, che si possono ottenere rivolgendosi al seguente indirizzo:

- Aeronautica Militare, Comando 1ª regione aerea, Reparto Territorio e Patrimonio (indirizzo attuale: Piazza Novelli, 1, 20129 Milano, telefono 02.73.90.20.32, fax 02.73.90.34.09, e-mail: aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it);

4) Dieci cose che può fare una Guardia Ecologica Volontaria

Elenchiamo qui alcuni controlli che ogni GEV può fare.

Passaggio	Cosa?	Come?
1	Controllare la presenza di richiesta di installazione	Chi installa un impianto a fune deve aver con se la stampa della denuncia rilasciata dal sistema informativo taglio bosco "SITAB", sempre
2	Controllare la presenza di autorizzazione	In alcuni casi la richiesta a SITAB non basta, serve anche un'autorizzazione. Dal 1° marzo 2011 sulla ricevuta della domanda del SITAB è indicato se è necessaria l'autorizzazione.
3	Controllare la presenza di permesso da parte dei proprietari	Per le gru a cavo è necessario il permesso dei proprietari del terreno o l'autocertificazione. Dal 1° marzo 2011 deve essere caricato nel SITAB.
4	Il percorso dell'impianto a fune corrisponde al vero?	Confrontare il tracciato del permesso con il reale sviluppo dell'impianto a fune sul terreno.
5	Verificare che sia presente il profilo dell'impianto	Per le gru a cavo è necessario il profilo dell'impianto a fune elaborato da un tecnico o l'autocertificazione se completamente sotto chioma. Dal 1° marzo 2011 deve essere caricato nel SITAB.
6	Verificare che il percorso della fune non attraversi strade a viabilità ordinaria (soggette al codice della strada)	Gli impianti a fune non possono attraversare la viabilità ordinaria.
7	Verificare la presenza di segnaletica, nei casi dovuti	La segnaletica è obbligatoria qualora i cavi superino i 20 metri di altezza o l'altezza delle chiome degli alberi.
8	Verificare la presenza di assicurazione	Deve essere stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile per tutta la durata dell'impianto.
9	Verificare la dimensione massima dei "varchi" (vedi poi) e la distanza fra di essi	Tra un varco e un altro, almeno 40 metri di distanza, salvo che in prossimità dei punti di arrivo
10	Verificare l'assenza di danni al bosco	In particolare osservare le piante in prossimità della piazzola d'arrivo.

4.1) Controllare la presenza di richiesta di installazione

Dal febbraio 2010 per l'installazione degli impianti a fune valgono le stesse regole che esistono per ottenere il "permesso di taglio". Insomma, per posizionare un impianto a fune valgono le regole del taglio boschivo al cui servizio l'impianto si trova. Ricordiamo qui quali sono le regole per ottenere il permesso di taglio:

a) nel caso in cui il taglio sia conforme alle regole previste dalle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007) o alle deroghe apportate con la pianificazione forestale previa autorizzazione della Giunta regionale (si tratta della quasi totalità dei casi):

- Se il bosco si trova in un parco regionale o si trova in una riserva regionale che non abbiano il piano di indirizzo forestale, è necessario chiedere un'autorizzazione all'ente gestore, che deve emetterla o negarla entro 60 giorni (non è però soggetta a silenzio – assenso)

- Se il bosco si trova in un parco naturale all'interno di parco regionale o si trova in una riserva regionale che abbiano il piano di indirizzo forestale, è necessario chiedere un'autorizzazione all'ente gestore, che deve emetterla o negarla entro 60 giorni (è però soggetta a silenzio – assenso, quindi l'intervento può essere iniziato qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni)
- In tutti gli altri casi, è necessario presentare una denuncia di inizio attività ed è possibile iniziare a tagliare subito dopo la sua presentazione, fatto salvo l'eventuale obbligo di procedere alla valutazione di incidenza per gli interventi nei siti natura 2000.

<table>
<tr><th colspan="5">Procedure per attività selvicolturali CONFORMI alle NFR</th></tr>
<tr><th>IL PIF è approvato?</th><th>Aree protette: parchi naturali, riserve regionali (con o senza siti natura 2000)</th><th>Altre zone comprese nei parchi regionali</th><th>Siti natura 2000 esterni ad aree protette</th><th>Restante territorio regionale</th></tr>
<tr><td>NO</td><td colspan="2">Autorizzazione</td><td rowspan="2" colspan="2">DIA</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>Autorizzazione acquisibile con "silenzio assenso" dopo 60 giorni in caso di inadempimento dell'ente forestale</td><td></td></tr>
</table>

b) Nel caso invece si desideri ottenere il permesso per effettuare un taglio in deroga alle Norme Forestali Regionali, ovviamente nei casi permessi dal regolamento stesso, è necessaria un'autorizzazione, acquisibile con "silenzio assenso" dopo 60 giorni in caso di inadempimento dell'ente forestale, anche in quei casi in cui altrimenti varrebbe una semplice DIA:

<table>
<tr><th colspan="5">Procedure per attività selvicolturali in deroga alle NFR</th></tr>
<tr><th>IL PIF è approvato?</th><th>Aree protette: parchi naturali, riserve regionali (con o senza siti natura 2000)</th><th>Altre zone comprese nei parchi regionali</th><th>Siti natura 2000 esterni ad aree protette</th><th>Restante territorio regionale</th></tr>
<tr><td>NO</td><td colspan="2">Autorizzazione</td><td rowspan="2" colspan="2">Autorizzazione, acquisibile con "silenzio assenso" dopo 60 giorni in caso di inadempimento dell'ente forestale</td></tr>
<tr><td>SI</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

c) Nel caso dei **boschi da seme**, gli interventi sono sempre soggetti ad autorizzazioni con "silenzio assenso", tranne nel caso di interventi in un parco regionale o in una riserva regionale che non abbiano il piano di indirizzo forestale: in questo caso serve un'autorizzazione non soggetta a silenzio-assenso.

Tutte, ma proprio tutte, le DIA e le richieste di autorizzazione per il taglio colturale del bosco devono essere presentate tramite procedura informatizzata attraverso il sito internet:

http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it

Le DIA e le richieste di autorizzazione sono chiamate, complessivamente, "istanze". Il "permesso" acquisito si chiama genericamente "assenso", da cui il verbo "assentire".

Chi esegue il taglio deve portare con se la ricevuta dell'istanza. Nelle istanze presentate dal 1° marzo 2011 in fondo alla ricevuta dell'istanza è scritto chiaramente se si tratta di una DIA, una richiesta di autorizzazione o una richiesta di autorizzazione soggetta a "silenzio assenso". Il SITAB quindi garantisce la presentazione della richiesta e identifica la corretta procedura.

Nella DIA o richiesta di autorizzazione deve essere indicato anche il periodo per il quale si chiede

l'installazione dell'impianto a fune. E' necessario anche verificare che il termine indicato non sia scaduto.

4.2) Controllare la presenza di autorizzazione

a) Qualora il bosco si trovi in un parco regionale o si trovi in una riserva regionale che non abbiano il piano di indirizzo forestale, chi esegue il taglio (e quindi chi installa un impianto a fune) deve avere con sé anche l'autorizzazione dell'ente gestore.

b) Nel caso l'intervento è soggetto ad autorizzazione acquisibile per "silenzio assenso", è evidente che:

- qualora siano passati al massimo 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione tramite procedura informatizzata, il taglio può iniziare solo in presenza di formale autorizzazione da parte dell'ente forestale;

- qualora siano passati oltre 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione tramite procedura informatizzata, il taglio può iniziare anche in assenza di formale autorizzazione da parte dell'ente forestale; in questo caso appare però opportuno controllare in ufficio se, a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione (prendere gli estremi della richiesta di autorizzazione presentata attraverso internet), sia stato emesso un diniego o un'autorizzazione subordinata a prescrizioni.

Nei casi in cui sia necessario acquisire l'autorizzazione di ENAC, è necessario verificarne la presenza.

4.3) Controllare la presenza di permesso da parte dei proprietari

Nel caso di installazione di teleferiche la normativa prevede che l'impianto possa essere installato solo con il permesso dei proprietari. Con l'entrata in funzione del SITAB dal 1° marzo 2011, questa autorizzazione deve essere scansita e caricata in formato pdf all'interno della richiesta di installazione della teleferica. In questo caso, la verifica della presenza del permesso può essere fatta anche "a tavolino", ossia accedendo al SITAB. Il SITAB garantisce la presenza della documentazione da allegare. Aggiungiamo inoltre che, qualora la normativa preveda il rilascio di autorizzazione per l'installazione di gru a cavo, compete all'ente forestale verificare la presenza di permesso di proprietari. Negli altri casi, è bene verificare, in caso di controllo in loco, che sia presente l'originale firmato della scansione che si è trovata nel SITAB.

Il decreto 1556 del 21.02.2011 ricorda che, nei casi previsti dalla legge, è possibile caricare un'autocertificazione con la quale il dichiarante certifica di aver ottenuto il consenso dei proprietari.

Il r.r. 5/2007 non prevede l'autorizzazione dei proprietari nel caso di palorci.

In caso di mancata autorizzazione da parte dei proprietari è indispensabile informare l'ente forestale competente.

4.4) Il percorso dell'impianto a fune corrisponde al vero?

E' necessario verificare i dati contenuti nella richiesta di autorizzazione o nella DIA, nonché – se presente – nella formale autorizzazione dell'ente forestale.

In particolare è auspicabile effettuare queste verifiche in campo con riferimento all'istanza (DIA o richiesta di autorizzazione); a tal fine è necessario stampare il percorso dell'impianto a fune utilizzando lo specifico visualizzatore geografico del SITAB per una verifica in campo del percorso.

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sitabimpiantifune

Per la verifica dei dati dei mappali è bene cercare le particelle sul Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia http://www.siarl.regione.lombardia.it o su altra banca dati catastali georeferenziata e stampare le particelle prima del controllo.

4.5) Verificare che sia presente il profilo dell'impianto

Nell'istanza presentata a SITAB il r.r. 5/2007 prevede che siano indicate le caratteristiche dell'impianto; il d.d.u.o. 1556/2011 specifica che nel caso della gru a cavo è necessario indicare il profilo dell'impianto in scala 1:500 o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto di gru a cavo, che deve essere scansito in formato .pdf e caricato nell'applicativo.

Nel profilo (vedi esempio in fondo alla dispensa) devono essere indicati:
- tutti i sostegni;
- l'altezza dal suolo del vertice dei sostegni;
- il franco verticale massimo delle fune di guardia (se prevista) o della fune portante scarica;
- la lunghezza della campata;
- il profilo longitudinale in scala.

Possono poi essere aggiunte specifiche ritenute importanti, quali il diametro delle funi, la portata e le caratteristiche del motore. Questo elaborato deve essere firmato dal professionista abilitato.

Nei casi in cui l'impianto a fune si sviluppi completamente al di sotto delle chiome e quindi non costituisca un ostacolo alla navigazione aerea, il profilo dell'impianto può essere sostituito da un'autocertificazione attestante che l'impianto a fune stesso non costituisce un ostacolo alla navigazione aerea. Tale autocertificazione deve essere a firma del richiedente o del responsabile dell'impianto oppure del tecnico abilitato.

Aggiungiamo inoltre che, qualora la normativa preveda il rilascio di autorizzazione per l'installazione di gru a cavo, compete all'ente forestale verificare la presenza del profilo. Negli altri casi, nel caso di impianti richiesti dal 1° marzo 2011 la verifica della presenza del profilo può essere fatta anche "a tavolino", ossia accedendo al SITAB.

In entrambi i casi, in campo potrà essere verificato, se si è tecnicamente in grado di farlo, se il profilo corrisponde al vero. A questo proposito, è possibile calcolare l'altezza del cavo dal terreno con metodi empirici, per esempio usando la croce del boscaiolo.

4.6) Verificare che il percorso della fune non attraversi strade a transito ordinario

Gli articoli 73 e 74 del r.r. 5/2007 vietano che le strade a transito ordinario siano attraversate da impianti a fune. Si ritiene utile specificare che per "strada a transito ordinario" deve intendersi la viabilità soggetta al codice della strada, sia che le strade siano asfaltate, sia che non lo siano.

Fra le "strade a transito ordinario" non rientrano, pertanto, le strade "agro-silvo-pastorali", chiuse al pubblico transito ai sensi dell'art. 59 comma 1 della l.r. 31/2008. L'elenco delle strade "agro-silvo-pastorali" è riportato nel Piano VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) redatto da Comunità montane, Parchi e Province e parte integrante del Piano di Indirizzo Forestale (PIF).

Il rischio che da una fune si stacchi un tronco o un grosso ramo e che questo cada su una strada provocando un incidente, anche mortale, è sempre in agguato. Si tratta di una norma finalizzata evidentemente non alla tutela del bosco quanto alla tutela delle persone che circolano sulla rete stradale. Pertanto le GEV devono fare attenzione che non vi siano impianti per il trasporto di tronchi a scavalco di strade soggette a transito ordinario.

In caso di trasgressione, oltre ad applicare la sanzione prevista dall'art. 61 comma 7 della l.r. 31/2008, è necessario allertare immediatamente l'Ente forestale, che a sua volta deve senza indugio informare:
- il sindaco del comune in cui si trova l'impianto irregolare;

- l'ente gestore della strada (qualora non sia una strada comunale);
- gli uffici della Questura.

Contestualmente, è indispensabile altresì segnalare la presenza del pericolo agli automobilisti e agli altri utenti della strada.

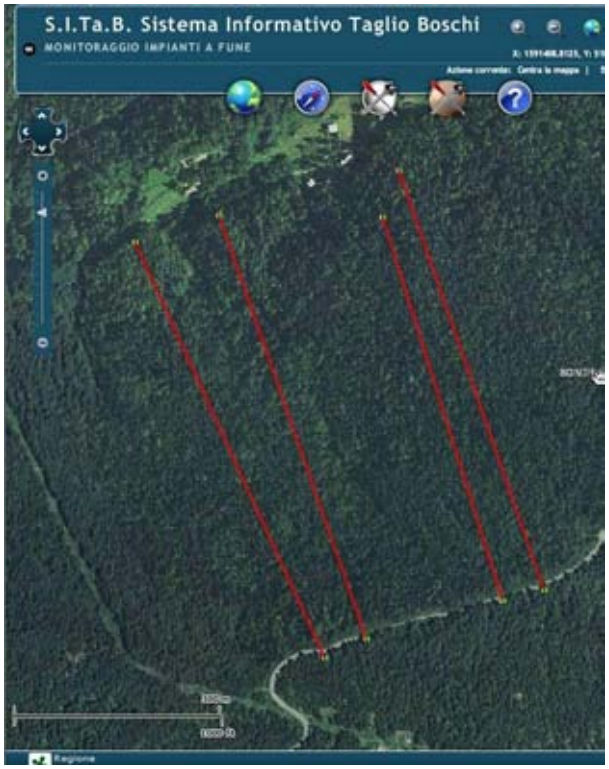

I percorsi delle gru a cavo devono interrompersi in prossimità della viabilità ordinaria. Comunità montana Valtellina di Tirano. (Immagine del visualizzatore dei SITAB all'interno del Geoportale della Lombardia della Lombardia).

Teleferica che attraversa abusivamente una strada a transito ordinario nella Comunità montana del Piambello. (foto Osvaldo Mussini).

4.7) Verificare la presenza di segnaletica

La normativa prevede l'uso di segnaletica sia in aria che a terra.

In aria: qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero oppure l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.

A terra: all'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.

Come ulteriori misure di salvaguardia e prevenzione di pericoli, la circolare n. 8 del 26 luglio 2011 di Regione Lombardia raccomanda inoltre:

- la delimitazione dell'intera zona interessata dall'impianto a fune (varco, piazzola e altro) con un nastro bianco/rosso, del tipo in uso nei cantieri;
- l'apposizione di un cartello monitore, che evidenzi l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso, anche all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore.

Qualora sia prevista un'autorizzazione statale, è bene verificare che sia presente la segnaletica imposta dal

nulla osta rilasciato dall'ENAC e/o dalle competenti autorità militari.
In caso di inadempienza è indispensabile segnalare la presenza del pericolo.

Cavo di guardia munito di palloni. Valtellina. (Foto Matteo Pozzi).

Palorcio con segnaletica non regolamentare. Alto Adige. (foto Roberto Tonetti).

4.8) Verificare la presenza di assicurazione

Il responsabile dell'impianto a fune deve stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto. E' quindi indispensabile chiedere al responsabile dell'impianto (il cui nominativo è indicato nell'istanza a SITAB) una copia dell'assicurazione.

4.9) Verificare la dimensione massima dei "varchi" e la distanza fra di essi

Nel caso delle gru a cavo, il regolamento regionale prevede che i "varchi" ricavati nei boschi, ossia le tagliate necessarie al passaggio delle linee, possano avere larghezza massima di otto metri. La spaziatura minima fra i varchi, ossia la distanza fra un varco e un altro, non può essere "di norma" inferiore a quaranta metri.
Cosa significa "di norma"? Significa che questa distanza va rispettata, salvo giustificato motivo.

Bisogna infatti pensare che tutti gli impianti a fune servono per trasportare i tronchi in un punto un cui potrà essere sramato e depezzato o semplicemente lavorato. Normalmente si tratta di una piazzola, permanente o temporanea, lungo una strada. E' evidente che, in prossimità della piazzola, è molto difficile mantenere la distanza di 40 metri fra i varchi, essendo le linee perlopiù disposte "a ventaglio". Analogamente, ostacoli lungo i tracciati (es. rocce affioranti) potrebbero in teoria costringere due linee di gru a cavo ad avvicinarsi in alcuni tratti: in pratica ciò non succede praticamente mai, in quanto il carrello posto su ogni linea riesce ad agganciare ("pescare") tronchi a distanza di alcune decine di metri. Pertanto, la regola va intesa come: mantenere una distanza di almeno 40 metri, salvo giustificati motivi.

Varco realizzato per una linea di esbosco per gru a cavo (teleferica per esbosco legname) in una pecceta. Può apparire come un brutto taglio, ma nella striscia la vegetazione si ricostituisce in fretta e permette di trasportare il legname senza dover realizzare una grande strada camionabile, che potrebbe causare un disturbo ben maggiore e soprattutto perenne (foto Paolo Panteghini)

Varco realizzato per una linea di esbosco per gru a cavo (teleferica per esbosco legname) in un ceduo invecchiato di rovere, faggio e castagno. La larghezza massima del varco (freccia rossa) che è ammessa dalla normativa è di otto metri. Valsassina. (foto Roberto Tonetti)

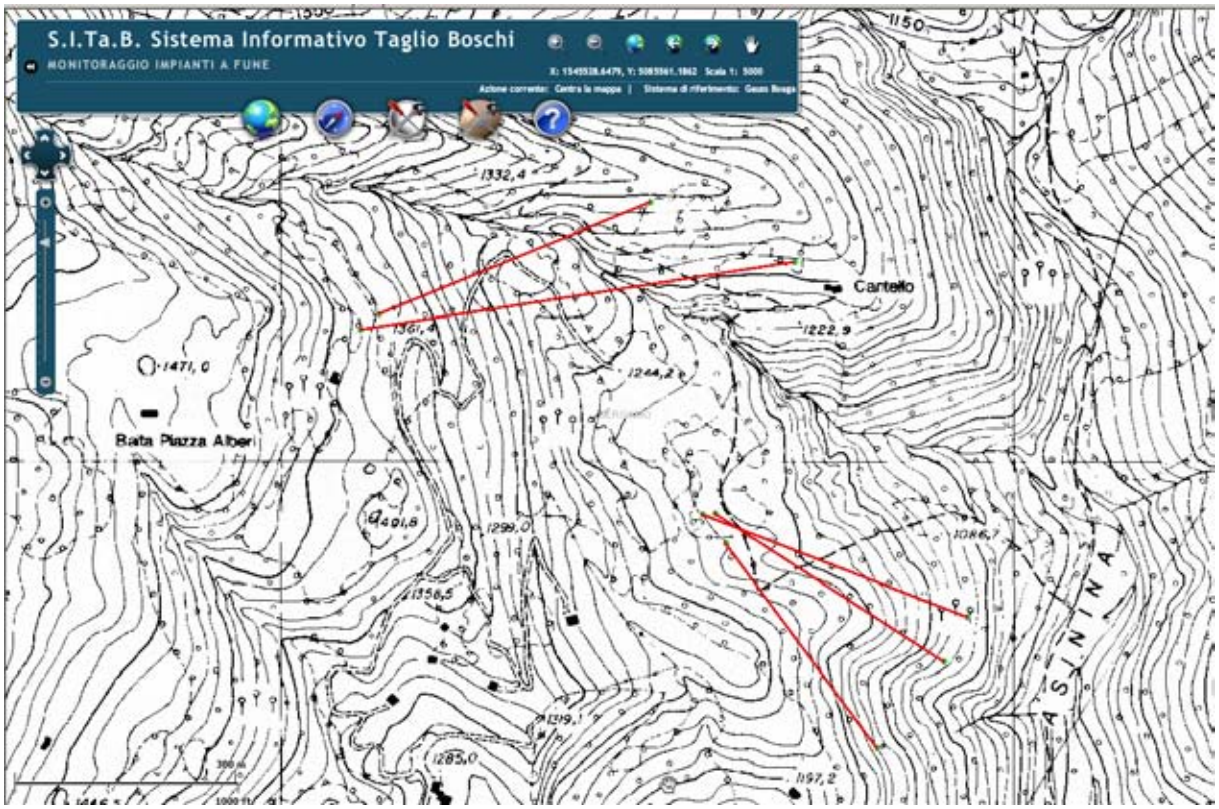

In prossimità della piazzola di arrivo del legname, tutti gli impianti a fune convergono in uno spazio ridotto (disposizione "a ventaglio") e pertanto è pressoché impossibile mantenere in prossimità del punto di arrivo una distanza fra i varchi di almeno 40 metri. Si noti l'attraversamento di viabilità. (Immagine del visualizzatore dei SITAB all'interno del Geoportale della Lombardia).

4.10) Verificare l'assenza di danni al bosco

L'installazione di un impianto a fune, soprattutto di una gru a cavo per il trasporto di tronchi ricavati da un'utilizzazione di un bosco d'alto fusto, può comportare danni alle piante in piedi. Sicuramente pensare che un impianto a fune non cagioni il minimo danno è irrealistico: la lunghezza dei tronchi, la loro velocità durante il trasporto, la presenza di numerosi alberi in piedi rende quasi impossibile che non si verifichi qualche danno. I danni più frequenti sono i danni alle cortecce e al fusto degli alberi causati:
a) dalle funi legate agli alberi in piedi;
b) dai tronchi trasportati dagli impianti agli alberi che delimitano i varchi;

E' necessario, pertanto, prevenire i danni agli alberi in piedi e all'ecosistema forestale, soprattutto nel caso a), rispetto al quale i danni potranno essere facilmente evitati mediante l'impiego di guaine di protezione (fasce elastiche) dalle funi metalliche. L'assenza di protezione può essere tollerata solo se gli alberi ai quali vengono legate le funi sono già stati destinati all'abbattimento.
Nel caso b), i danni sono più difficilmente evitabili; sarà, pertanto, opportuno considerare sin dall'inizio delle attività di taglio l'eventualità di danneggiare alcune piante in piedi ai margini del varco e, pertanto, prevedere un certo numero di piante da rilasciare in piedi, al fine di sostituire quelle che potranno essere danneggiate e quindi abbattute durante i lavori selvicolturali.
In ambo i casi, mantenere in piedi piante danneggiate è assolutamente da evitare, in quanto le piante lesionate diventano un facile ricettacolo di coleotteri scolitidi e di altri parassiti o patogeni di debolezza, che possono riprodursi facilmente e attaccare piante vicine, in buono stato vegetativo.

Inoltre, chi installa o usa impianti a fune potrebbe causare danni al suolo con i processori, escavatori con pinza o altre macchine operatrici che normalmente vengono impiegate durante le attività selvicolturali. Anche in questo caso è necessario adottare ogni possibile precauzione per limitare scavi e movimenti di terra che, oltre a dover essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 76 del r.r. 5/2007, dovranno essere oggetto di ripristino o di adeguata sistemazione, al termine dei lavori.

Albero danneggiato durante il trasporto di tronchi. Cosa che può accadere mentre si lavora, ma entro il termine del taglio, dovrà essere abbattuto e conteggiato fra la "ripresa". Lasciarlo in piedi non è accettabile. Si noti l'impianto a fune (freccia disegnata in rosso). Val Brembana. (foto Roberto Tonetti)

Larice con corteccia danneggiata da una fune. Si tratta però di un albero già martellato per l'abbattimento, tant'è che è stato capitozzato a qualche metro di altezza dal suolo per poterlo usare provvisoriamente come palo. Al termine dei lavori sarà segato al piede. Val Varrone. (foto Roberto Tonetti)

Al fine di evitare danni agli alberi da mantenere in piedi è necessario proteggere le cortecce con un'apposita "fascia elastica", come si vede in questa foto in val Brembana. (foto Roberto Tonetti)

Albero seriamente danneggiato dalle funi usate per una teleferica. La cosa è tollerabile solo se l'albero era già destinato all'abbattimento. Lasciare in piedi un albero in queste condizioni significa far sì che esso diventi ricettacolo di parassiti e patogeni. Non è in ogni caso un bello spettacolo. Comunità montana del Piambello. (foto Osvaldo Mussini)

5) Procedura informatizzata di taglio bosco (SITAB)

http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it

Regione Lombardia è stata la prima regione italiana ad avviare una procedura informatizzata per il taglio colturale del bosco: l'entrata in servizio del primo applicativo è avvenuta il 22 febbraio 2005, regolato da d.d.g. 1523/2005 e, anche grazie all'utilizzo via via crescente, si è deciso di renderla obbligatoria, cosa che è avvenuto dal 15 settembre 2007, in occasione dell'entrata in vigore del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali).

La procedura informatizzata, che può essere compilata presso gli operatori abilitati, permette:

- di uniformare le modalità di presentazione delle richieste/comunicazioni di taglio in tutti i 120 e più enti forestali, semplificando la vita in particolare alle imprese boschive e ai professionisti;
- di aiutare cittadini e imprese nel compilare le richieste/comunicazioni di taglio, verificando le dichiarazioni rese e bloccando o segnalando le principali anomalie che si possono commettere durante la compilazione stessa, confrontando i dati inseriti coi sistemi informativi territoriali, verificando interventi precedenti e vincoli esistenti;
- di raccogliere importanti informazioni, su scala regionale e locale, per conoscere la filiera bosco legno, per sapere chi taglia, dove e cosa si taglia, per verificare come sono spesi i soldi dei cittadini attraverso i contributi pubblici e per indirizzare Regione Lombardia verso un uso sempre più oculato delle risorse pubbliche;
- di conservare e gestire nella banca dati regionale le anagrafiche raccolte, nonché i dati sui tagli, permettendo di poter confrontare nel tempo e nello spazio de dichiarazioni rese da più soggetti.

Nella nuova versione disponibile dal 1° marzo 2011 vi sono alcune importanti novità, fra le quali si segnala:

- la possibilità di inserire anche le richieste di autorizzazione o le DIA **relative ai fili a sbalzo o alle gru a cavo**;
- la necessità di indicare cartograficamente, con un punto rappresentativo ("centroide"), la zona in cui avverrà il taglio;
- la possibilità di confronto fra la località in cui avverrà il taglio e le banche dati territoriali, es. i perimetri delle aree protette;
- l'indicazione automatica degli allegati tecnici necessari, che devono essere caricati a sistema senza più essere inviati in forma cartacea; in particolare gli allegati che devono essere redatti da professionisti devono essere sottoscritti con firma digitale utilizzando la carta regionale dei servizi o altra tessera idonea allo scopo;
- l'assegnazione automatica dell'istanza all'ente forestale competente;
- l'indicazione automatica del tipo di procedura a cui l'istanza deve sottostare;
- la possibilità per tutti di firmare digitalmente l'istanza;
- la possibilità di annullare l'istanza dopo l'inoltro, che rimane però ancora visibile all'ente di assegnazione.

Ed è proprio grazie ai dati della procedura informatizzata di taglio bosco se sappiamo ora che in Lombardia ogni anno sono presentate fra 22.000 e 23.000 istanze di taglio, relative a circa 550.000 metri cubi di massa legnosa, ossia circa il 18% della crescita annua del bosco. Quest'ultima è pari complessivamente a poco più di 3 milioni di metri cubi all'anno nell'intera Lombardia, secondo i dati dell'inventario nazionale delle foreste e del carbonio, che mettono appunto in luce come i circa 619.000 ettari di boschi lombardi (che coprono il 25,9% del territorio regionale) si accrescano ogni anno in media di 5 metri cubi di legno per ettaro. In altre parole, anche se quintuplicassimo la massa legnosa che viene tagliata in bosco ogni anno, la quantità di legno presente in foresta continuerebbe ugualmente a crescere.

Dei 550.000 metri cubi richiesti ogni anno al taglio, i tre quarti (circa 400.000 mc) sono relativi a boschi cedui e solo un quarto a boschi d'alto fusto.

Nel primo caso, i singoli tagli sono perlopiù dell'ordine di centinaia o poche migliaia di quintali, sono effettuati in massima parte da privati o imprese agricole e per la quasi totalità senza l'ausilio di contributi pubblici diretti (cioè che finanziano direttamente l'intervento selvicolturale).

Nel secondo caso, la maggior parte del legname è ricavato da tagli che possono arrivare a centinaia o alcune migliaia di metri cubi, effettuati da imprese boschive lombarde o non, sovente realizzati con contributi pubblici. Non mancano però casi di tagli a macchiatico positivo, soprattutto quando le imprese boschive sono dotate di buone attrezzature ed esperienza e si ricorre al taglio a buche o al taglio a raso su piccole superfici che, ricordiamo, sono le modalità colle quali avviene la rigenerazione delle foreste vergini europee.

In conclusione, è possibile affermare che in questi anni la vera colonna portante della selvicoltura in Lombardia sia rappresentata dalla gestione del ceduo, la cui filiera si regge anche senza l'erogazione di contributi pubblici diretti. La procedura informatizzata, monitorando continuamente la dinamica dei tagli, permetterà di evidenziare le future evoluzioni.

Tutte le GEV, gli agenti della polizia locale, i guardia-parco e gli agenti del CFS possono tecnicamente:

- abilitarsi all'accesso della procedura informatizzata di taglio colturale del bosco, previa registrazione. Le GEV devono specificare bene il gruppo GEV presso il quale si presta servizio;
- prendere visione delle istanze di taglio;
- presentare istanze per sé, per parenti o amici, cittadini, imprese.

La procedura informatizzata indica automaticamente gli allegati necessari e il tipo di procedura.

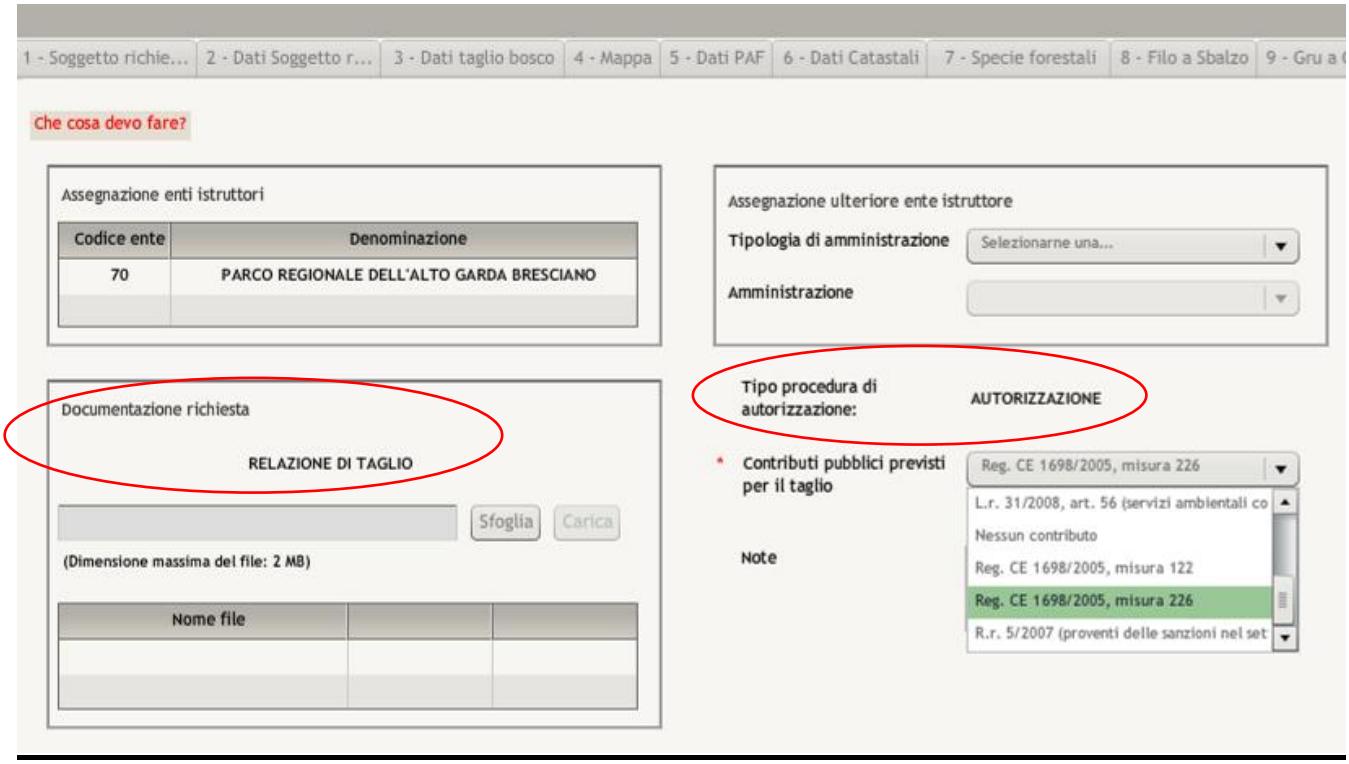
1 - Soggetto richie...
2 - Dati Soggetto r...
3 - Dati taglio bosco
4 - Mappa
5 - Dati PAF
6 - Dati Catastali
7 - Specie forestali
8 - Filo a Sbalzo
9 - Gru a
Che cosa devo fare?
Assegnazione enti istruttori
Codice ente
Denominazione
70
PARCO REGIONALE DELL'ALTO GARDA BRESCIANO
Assegnazione ulteriore ente istruttore
Tipologia di amministrazione
Selezionarne una...
Amministrazione
Documentazione richiesta
RELAZIONE DI TAGLIO
Sfoglia
Carica
(Dimensione massima del file: 2 MB)
Nome file
Tipo procedura di autorizzazione:
AUTORIZZAZIONE
Contributi pubblici previsti per il taglio
Reg. CE 1698/2005, misura 226
L.r. 31/2008, art. 56 (servizi ambientali co
Nessun contributo
Reg. CE 1698/2005, misura 122
Reg. CE 1698/2005, misura 226
R.r. 5/2007 (proventi delle sanzioni nel set
Note

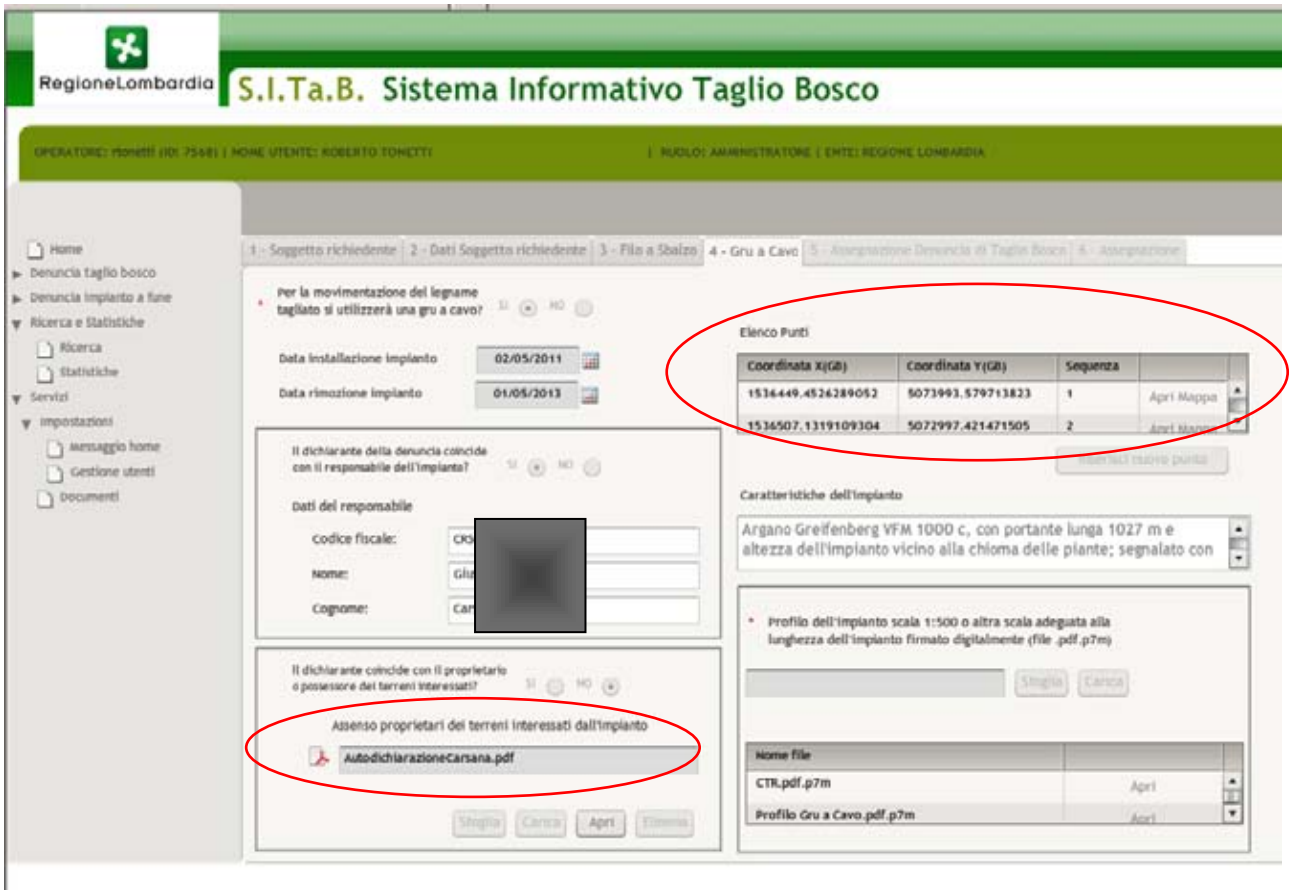
RegioneLombardia
S.I.Ta.B. Sistema Informativo Taglio Bosco
Home
Denuncia taglio bosco
Denuncia impianto a fune
Ricerca e Statistiche
Ricerca
Statistiche
Servizi
Impostazioni
Messaggio home
Gestione utenti
Documenti
1 - Soggetto richiedente
2 - Dati Soggetto richiedente
3 - Filo a Sbalzo
4 - Gru a Cavo
Per la movimentazione del legname tagliato si utilizzerà una gru a cavo?
Data installazione impianto
02/05/2011
Data rimozione impianto
01/05/2013
Il dichiarante della denuncia coincide con il responsabile dell'impianto?
Dati del responsabile
Codice fiscale:
Nome:
Cognome:
Il dichiarante coincide con il proprietario o possessore dei terreni interessati?
Assenso proprietari dei terreni interessati dall'impianto
AutodichiarazioneCarsana.pdf
Sfoglia
Carica
Apri
Elimina
Elenco Punti
Coordinata X(GB)
Coordinata Y(GB)
Sequenza
1536449.4526289052
5073993.579713823
1
Apri Mappa
1536507.1319109304
5072997.421471505
2
Caratteristiche dell'impianto
Argano Greifenberg VFM 1000 c, con portante lunga 1027 m e altezza dell'impianto vicino alla chioma delle piante; segnalato con
Profilo dell'impianto scala 1:500 o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto firmato digitalmente (file .pdf.p7m)
Nome file
CTR.pdf.p7m
Apri
Profilo Gru a Cavo.pdf.p7m

6) Il visualizzatore dei dati SITAB nel Geoportale

Tutti gli impianti autorizzati sono consultabili tramite lo specifico visualizzatore geografico in una particolare sezione del **Geoportale della Lombardia** http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale. E' possibile accedere direttamente alla sezione tramite l'indirizzo:

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sitabimpiantifune

Attraverso i dati del Geoportale della Lombardia, chiunque può:

- utilizzare il visualizzatore geografico per **consultare gli impianti a fune** esistenti (in rosso) e quelli a suo tempo e il cui permesso è scaduto (in arancione);
- utilizzare il medesimo visualizzatore geografico per **caricare i dati geografici presenti sul proprio pc** (shapefile, GPS, KML). In questo modo si possono sovrapporre le informazioni degli impianti a fune con dati esterni per una migliore analisi;
- **scaricare i dati degli impianti a fune in formato vettoriale** (es. shapefile) e nel sistema di coordinate preferito tra Gauss Boaga e WGS84

Ciò riveste particolare importanza per gli operatori addetti alla sicurezza dei voli, soprattutto degli elicotteri che sono quelli che più frequentemente volano a bassa quota.

Nel geoportale non sono riportati i dati personali e sensibili di chi ha installato gli impianti. Questi dati sono però recuperabili accedendo al SITAB grazie al numero della denuncia visualizzata nel Geoportale.

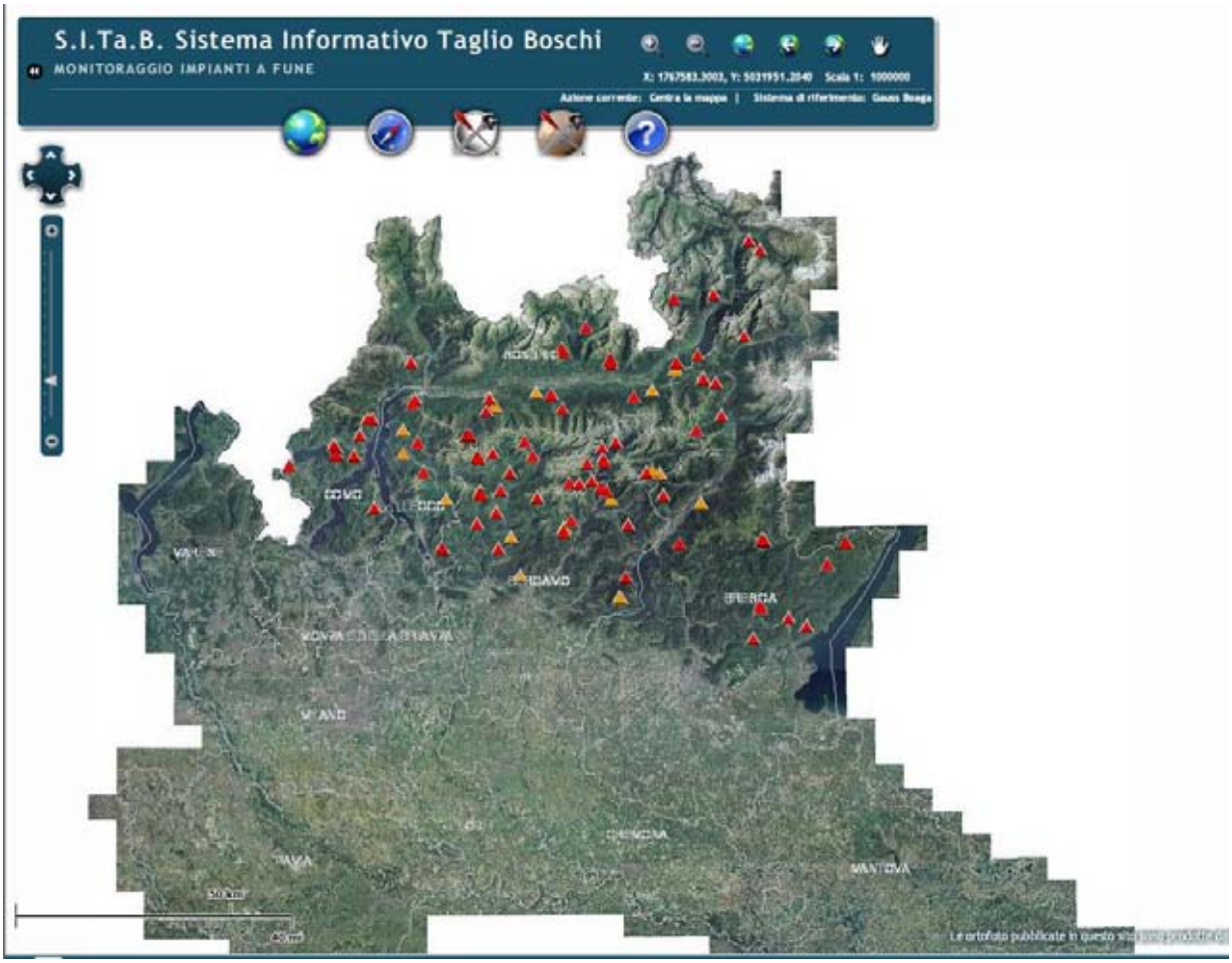

7) La sicurezza degli operatori

Non rientra fra i compiti delle GEV controllare la sicurezza sui luoghi di lavoro, tuttavia qualora si rilevassero evidenti irregolarità, come quelle che nelle foto che ci hanno trasmesso e che qui pubblichiamo, è necessario avvertire immediatamente il responsabile della sicurezza del cantiere forestale e il competente Ufficio Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro, che ha sede in ogni capoluogo di provincia.

Senza commenti!

Senza commenti!

8) Sanzioni, divieti di prosecuzione delle attività e sequestro cautelare

8.1) Ammontare delle sanzioni

Le sanzioni per danni alle superfici forestali sono indicate dall'art. 61 della l.r. 31/2008, che prevede:

- che ogni tre anni la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti;
- che, a tal fine, la Giunta regionale fissi, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 15 dicembre 2010 si sono fissati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di danni alle superfici forestali stabilite dall'art. 61 della l.r. 31/2008 e dall'allegato B della stessa legge.

I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano dal 1° gennaio 2011, come disposto dall'art. 61 comma 14 della l.r. 31/2008.

La d.g.r. n. 984 del 15 dicembre 2010 è pubblicata sul BURL n. 52, serie ordinaria del 27 dicembre 2010.

Clicca qui per la notizia sul sito di Regione Lombardia.

8.2) Divieti di prosecuzione delle attività e sanzione da applicare

L'art. 61 comma 11 della l.r. 31/2008 dispone: «Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell'utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 556,09 euro a 1.668,27 euro» (tali importi sono stati aggiornati dalla d.G.R. 984/2010).

A tal proposito, sorge il dubbio di cosa fare per evitare la conduzione dell'impianto in difformità, anche solo parziale, da quanto "assentito" (es. manchi l'assicurazione di responsabilità civile prevista dall'art. 59 c. 8 della l.r. 31/2008).

Abbiamo visto che un impianto a fune può essere "assentito" in tre modi, come già illustrato nei paragrafi 3.1) e 3.2) di questa dispensa.

E' importante sottolineare che nel caso della DIA e del "silenzio assenso" si applicano le prescrizioni della l.r. 15/2002 (cfr. art. 50 c. 6 l.r. 31/2008).

Nel caso sia stata rilasciata un'autorizzazione, questa contiene l'esplicita prescrizione del rispetto del tracciato indicato e di ogni altro obbligo previsto da leggi e regolamenti e che preveda la decadenza dell'autorizzazione in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni in essa contenute; in questo caso, è possibile elevare sanzione ai sensi dell'art. 61 comma 11 della l.r. 31/2008.

Nei casi b) e c), in caso di riscontrata difformità da quanto "assentito", è necessario riferirsi alla l.r. 15/2002 e, in particolare:

- all'art. 2 (relativo alla DIA) che attribuisce alla Pubblica amministrazione la possibilità di disporre il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti prodotti, ovvero la sospensione dell'attività accompagnata dall'intimazione di un termine affinché l'interessato provveda a conformare detta attività ed i suoi effetti alla normativa vigente;
- all'art. 3 (relativo al "silenzio assenso") che attribuisce alla Pubblica amministrazione la possibilità, sussistendo ragioni di pubblico interesse, di annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare i vizi entro il termine assegnatogli dall'amministrazione medesima;

- all'art. 5 comma 2 (relativo alla DIA e al "silenzio assenso") che dispone che a coloro i quali inizino l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente si applicano le sanzioni previste dalle singole leggi per le ipotesi di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso o in difformità da esso.

La circolare n. 8/2011 segnala che qualora l'inosservanza comporti la decadenza di quanto "assentito" per accertata inottemperanza alle prescrizioni contenute nel procedimento di DIA o di silenzio assenso è possibile elevare sanzione ai sensi dell'art. 61 comma 11 della l.r. 31/2008; altrimenti la sanzione di riferimento è l'art. 61 comma 7 della l.r. 31/2008.

8.3) Sequestro cautelare

Regione Lombardia, con circolare n. 8/2011, ha specificato di ritenere che ogni qualvolta vi sia un pericolo per la pubblica incolumità legato alla presenza di un impianto privo dei requisiti richiesti dalla norma, non altrimenti risolvibile, l'impianto a fune possa essere sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. 689/1981, che dispone:

(sottinteso: gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro: v. art. 13, c. 1) «Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria».

A tal proposito, si riporta l'art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo), comma 1, del "Codice di procedura penale":
«1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.»

9) La croce del boscaiolo

Si tratta di un semplice strumento per determinare l'altezza degli alberi e in generale di un oggetto. Può essere usato per calcolare l'altezza di un cavo di un impianto a fune.

Lo strumento è formato da due bacchette di legno ad angolo retto, lunghe ciascuno circa 20 cm. Si accosta all'occhio del misuratore l'estremità della bacchetta orizzontale in modo da collimare le estremità della bacchetta verticale col piede e la vetta dell'albero o, in caso di una fune, con la base del terreno e la fune. In questo caso, per essere sicuri di individuare la proiezione della fune del terreno, è necessario posizionare un oggetto (es. una pietra) sotto la fune.

Nel disegno sotto riportato si trova una spiegazione più dettagliata e la formula matematica. Ricordarsi di usare la stessa unità di misura: 20 cm sono ovviamente 0,2 m!

Esempio: ci si trova a 25 metri dal cavo, lo strumento è formato da due bacchette, una verticale di 20 cm e una orizzontale di 21, l'altezza del cavo H è: (25/0,21) x 0,2 = 23,80 m

Tratto dal sito http://www.agraria.org/metato/4%20tappa/tappa4.htm

La croce del boscaiolo

Un metodo veloce ed affidabile per misurare l'altezza degli alberi è la croce del boscaiolo. Se vuoi provare, poniti ad una certa distanza dall'albero e tieni lo strumento in modo che un'assicella sia posizionata verticalmente e collimi la base e la cima dell'albero in corrispondenza delle due estremità della tavoletta verticale. Ora misura la distanza tra te e l'albero (D) e avendo note le lunghezze dell'assicella orizzontale (d) e di quella verticale (h) impostiamo la formula per trovare l'altezza della pianta (H).

H = (D/d) x h

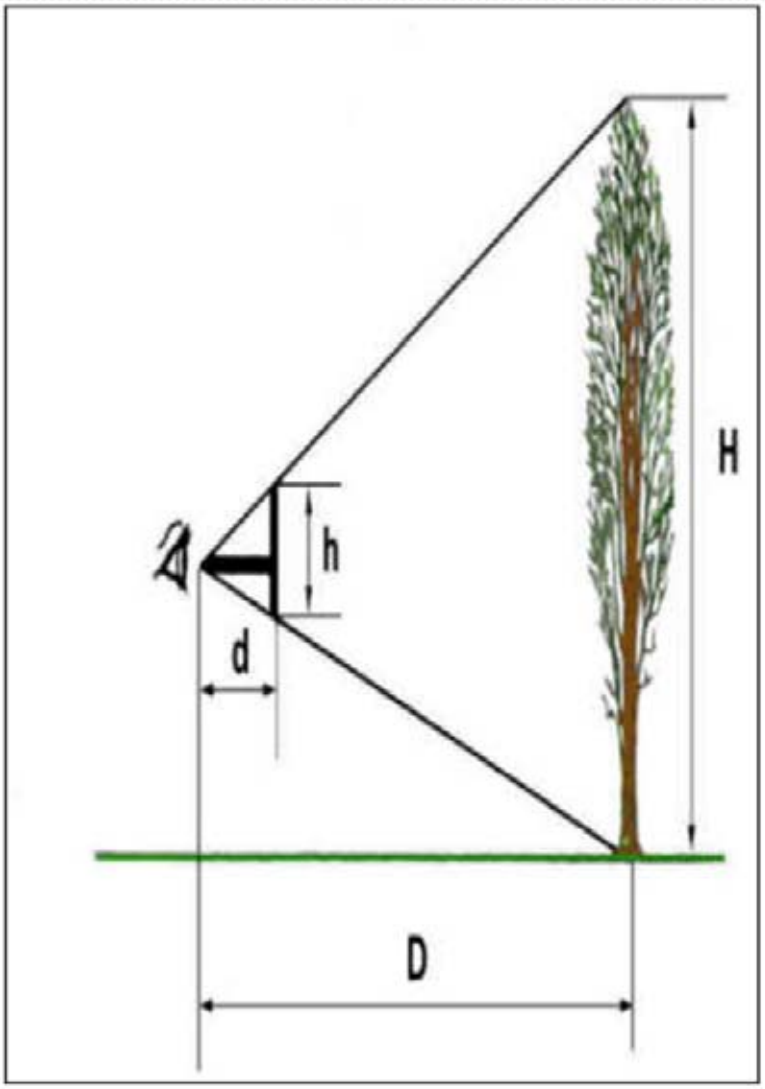
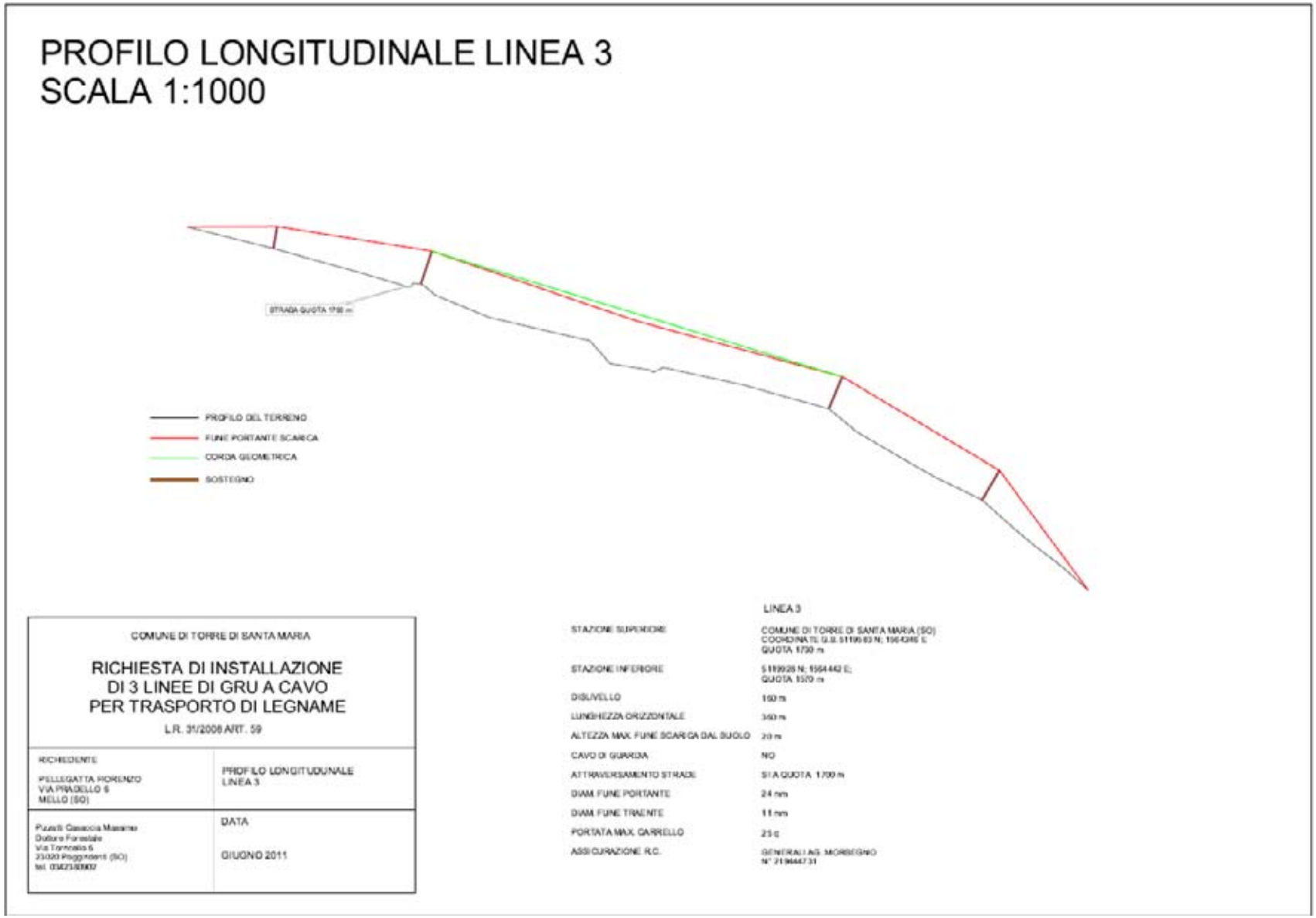
10) Esempio di profilo di un impianto a fune (gru a cavo)